



REGOLAMENTO INTERNO CME

Modena, 20/07/2017

PREMESSA

Il presente Regolamento interno viene istituito allo scopo di disciplinare i rapporti tra il CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop e le Imprese ad esso associate nel reciproco rispetto di quanto stabilito dallo Statuto sociale.

CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop di seguito il "Consorzio" è una organizzazione che gestisce le proprie attività e processi attraverso un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, Ambiente e Sicurezza, in conformità agli standard internazionali UNI EN ISO e BS OHSAS.

Il Consorzio ha ottenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza dei Mercati ai sensi e per gli effetti Art. 5-ter del Decreto legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 il "Rating di Legalità" ed è iscritta nella white list della Prefettura di Modena ed ha adottato, altresì, un Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/01 e s.m.i. sottoponendosi alla Vigilanza di un Organismo indipendente di controllo del modello stesso.

L'adozione di sistemi ed assetti organizzativi di gestione e controllo secondo standard normativi tecnici volontari consente al Consorzio di competere su un mercato sempre più selettivo e premiante l'approccio etico e reputazionale. Pur rappresentando tali standard forme volontarie di gestione, il Consorzio CME ritiene che le linee guida e i principi generali debbano essere condivisi con i soci consorziati.

TITOLO I STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 1 - Sedi territoriali

Il Consorzio può istituire nel territorio nazionale sedi territoriali che svolgeranno le funzioni loro attribuite dal presente regolamento interno o dalle delibere dell'assemblea ordinaria dei soci o del CdA per il raggiungimento degli scopi consortili.

Le modalità di istituzione, gestione e coordinamento delle sedi territoriali con la sede principale del Consorzio e l'ambito territoriale in cui possono operare sono stabilite dalla Assemblea ordinaria con apposita deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento interno.

Art. 2 - Rapporti con i Soci

Tutte le relazioni di qualsivoglia natura che intercorrano tra il Consorzio e le Imprese associate sono tenute dal Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente oppure da altro soggetto che sia stato all'uopo incaricato dallo stesso Consiglio.

In particolare i rapporti con le Imprese associate operanti nelle sedi territoriali possono essere tenuti dal Presidente, da un Vice Presidente o da un consigliere incaricato allo scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Tali soggetti, scelti tra i rappresentanti delle imprese operanti nelle sedi territoriali, hanno l'obbligo di agire in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente Statuto sociale.

Art. 3 - Organizzazione Interna

Per il raggiungimento delle finalità consortili, dei deliberati assembleari e consiliari, è prevista la seguente organizzazione interna:

- 1) Ufficio di Presidenza;
- 2) Direzione;
- 3) Comitati;

4) Commissioni.

A tali organismi interni sono attribuite le funzioni previste dai seguenti articoli.

Art. 4 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, da eventuali Consiglieri delegati e dal Direttore.

I Vice Presidenti ed i Consiglieri delegati dovranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti delle Imprese Socie.

I compiti dell'Ufficio di Presidenza sono indicati dallo Statuto sociale.

Art. 5 - Direzione

La Direzione è formata dal Direttore, dai Responsabili generali di area e dagli addetti Responsabili delle sedi territoriali. La Direzione ha il compito di elaborare progetti e proposte da presentare alla discussione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 6 - Comitati territoriali

L'Assemblea ordinaria potrà istituire, nominandone nel contempo i componenti, Comitati territoriali in ogni provincia ove il numero degli associati o altri motivi di interesse generale lo giustifichino, affidandone il coordinamento al Presidente, ad un Vice Presidente o ad un Consigliere di Amministrazione all'uopo delegato, così come previsto dal precedente art.2, e che siano titolari o rappresentanti di Imprese operanti nella sede territoriale.

Ogni Comitato è composto da titolari o rappresentanti di Imprese associate in funzione della distribuzione territoriale e dei settori di intervento della compagine sociale.

I Comitati territoriali hanno di massima i seguenti compiti delegati dall'assemblea con apposita delibera:

- esprimere obbligatoriamente pareri e proposte in merito agli obiettivi commerciali delle sedi territoriali da sottoporre al CdA;
- contribuire alla gestione delle attività di acquisizione e di assegnazione lavori nel territorio di competenza e nell'ambito della programmazione generale del Consorzio;
- analizzare i problemi riguardanti le attività consortili al fine di contribuire, con suggerimenti, proposte e progetti, alla loro risoluzione;
- mantenere i rapporti con le Imprese associate allo scopo di consentire una dettagliata e puntuale informazione circa le attività che il Consorzio svolge o che intende svolgere per recepirne eventuali richieste e/o suggerimenti;
- promuovere e gestire, nei limiti del budget assegnato del CdA, programmi comprendenti iniziative aventi finalità promozionali, sociali, culturali, ricreative e quant'altro occorra per consentire e favorire scambi di esperienza ed informazioni tra le Imprese associate;
- organizzare riunioni periodiche delle Imprese associate allo scopo di recepire suggerimenti e proposte e di verificare lo stato dei rapporti con la sede centrale, invitando se necessario i tecnici ed i dipendenti del Consorzio.

Art. 6 bis – Comitato controllo rischi ed operazioni con parti correlate

Il Consiglio di amministrazione dovrà istituire, nominandone nel contempo i componenti, il Comitato controllo rischi ed operazioni con parti correlate, che potrà avere anche funzioni di controllo nomine e remunerazioni. Il

Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le specifiche funzioni del Comitato controllo rischi ed operazioni con parti correlate, fermo restando che detto Comitato sarà composto da tre membri, di cui almeno due saranno soggetti indipendenti, che dovranno preservare che l'Organo Amministrativo nello svolgimento delle proprie funzioni possa incorrere in conflitti di interessi ovvero in altra tipologia di violazioni sia del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 che della normativa vigente di riferimento di volta in volta applicata.

Art. 7 - Commissioni.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'operato di Commissioni consultive che possono essere formate da rappresentanti di Imprese associate, da dipendenti e da terzi in genere. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione individua i componenti e le modalità di funzionamento delle Commissioni.

TITOLO II ACQUISIZIONE ED ASSEGNAZIONE LAVORI

Art. 8

Per la realizzazione delle proprie finalità il Consorzio partecipa a gare d'appalto, appalti concorso, concessioni, convenzioni, licitazioni private, trattative e a qualsiasi altra iniziativa che consenta di acquisire lavori da assegnare, per la realizzazione, alle Imprese associate mandanti. Il Consorzio può escludere dalla partecipazione alla formulazione delle offerte e dall'assegnazione dei lavori le imprese che ritiene non adeguate o che possano creare danno all'immagine del Consorzio, anche nei rapporti con l'ente appaltante

Art. 9

Salvo motivate eccezioni per la formulazione delle offerte relative alle gare previste dall'Art. 8 del presente Regolamento interno il Consorzio adotta di massima i seguenti criteri:

- 1) in relazione alle richieste d'offerta pervenute al Consorzio il medesimo informa le Imprese associate ritenute idonee, dalla struttura del Consorzio, alla realizzazione dei lavori da acquisire e procede alla individuazione della o delle Imprese partecipanti allo studio dell'offerta;
- 2) si darà la precedenza nella formulazione delle offerte alle imprese che hanno la sede nella Provincia ove si svolgerà il lavoro.

Qualora in tale ambito provinciale non vi siano Imprese associate disponibili, tutte le altre Imprese hanno uguale diritto di partecipazione, salvo quanto disposto dal successivo art. 10 del presente Regolamento Interno;

- 3) tenuto conto delle Imprese associate che hanno aderito, delle caratteristiche dell'opera da realizzare e del relativo programma di lavoro, sarà effettuata la scelta dei criteri più opportuni per definire l'offerta da presentare alla Committenza;
- 4) il Consorzio presenterà l'offerta per lavori di interesse delle Imprese associate solo successivamente al conferimento di espresso mandato anche verbale, che comunque dovrà essere confermato per iscritto da parte dell'Impresa associata ed alla accettazione del rapporto di assistenza tecnico-amministrativa;
- 5) se necessario ed in relazione alle caratteristiche dei lavori da acquisire il Consorzio può individuare l'Impresa Capogruppo;

Qualora il Consorzio ritenga che l'offerta formulata da una o più Imprese associate sia da considerarsi non del tutto adeguata potrà rifiutarne la presentazione e potrà richiedere un'offerta ad altra Impresa associata. In

ogni caso le responsabilità connesse alla presentazione dell'offerta rimangono ad esclusivo carico dell'Impresa interessata.

Per particolari lavori, quali riunioni temporanee con altri soggetti, appalti di gestione, concessioni, interventi immobiliari convenzionati o meno, o comunque qualora il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga utile o necessario, il Consorzio potrà presentare l'offerta individuando anche successivamente gli eventuali assegnatari.

Art. 10

L'assegnazione dei lavori acquisiti avviene in base alla programmazione periodica ed ai criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dal consiglio delegati alla struttura consortile.

Sono in ogni caso previsti i seguenti criteri:

- 1) qualora l'invito alla gara sia pervenuto al Consorzio per iniziativa di una determinata Impresa associata, questa avrà diritto di precedenza su tutte le altre Imprese associate interessate, a condizione che sia in possesso dei requisiti tecnici, economici e finanziari necessari per realizzare il lavoro da assegnare;
- 2) qualora il Consorzio in base a specifici programmi, abbia definito e concordato con una o più Imprese associate interventi diretti all'acquisizione di determinati lavori, queste avranno diritto di precedenza rispetto alle altre Imprese associate a condizione che siano in possesso dei necessari requisiti tecnici, economici e finanziari per la realizzazione del lavoro da assegnare.

Art. 11

La formalizzazione dell'assegnazione dei lavori alle Imprese associate viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione tramite apposita delibera, tenuto conto dei pareri formulati dagli Organi sociali (comprese le sedi territoriali) e dagli addetti competenti.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, delegare al Presidente, ai Vice Presidenti o al Comitato Esecutivo il compito della assegnazione dei lavori consortili, fatta salva la ratifica consiliare.

L'Impresa assegnataria è tenuta a sottoscrivere, per accettazione, la Lettera di Assegnazione Lavori, con la quale si impegna ad eseguire i lavori in essa previsti.

In caso di mancata accettazione il Consiglio di Amministrazione potrà revocare l'assegnazione ed applicare gli opportuni provvedimenti disciplinari previsti dall'art.21 del presente Regolamento interno.

Inoltre, qualora l'Impresa assegnataria rifiuti di sottoscrivere la Lettera di Assegnazione riguardante lavori che siano stati acquisiti dal Consorzio in base a mandato conferito anche verbalmente da detta Impresa così come previsto al punto 4) dell'art.9) del presente Regolamento, la medesima sarà tenuta a risarcire tutti i danni cagionati al Consorzio il quale, in via cautelativa ed in attesa di definirne l'ammontare, potrà bloccare tutti i pagamenti maturati a favore dell'Impresa, compresi quelli relativi a cantieri diversi da quello oggetto della rinuncia.

Il risarcimento di tali danni non preclude, tuttavia, l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art.21 del presente Regolamento interno.

Art. 12

L'Impresa assegnataria è tenuta a rispettare le seguenti norme:

- a) agire in conformità di quanto previsto nella Lettera di assegnazione lavori;
- b) rispettare il Codice Etico e le regole del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 e s.m.i del Consorzio;

- c) non subappaltare né concedere a cottimo i lavori ricevuti in assegnazione, salvo che sia stata autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante e nel rispetto delle normative vigenti, in particolare: l'impresa è tenuta al rispetto assoluto della normativa antimafia;
- d) rispettare tutte le norme relative alla sicurezza sul cantiere, con particolare riferimento al Decreto legislativo n°81/08 e s.m.i e ad ogni altra normativa presente o futura, in modo da evitare danni a cose e/o a persone, anche terze, e dotarsi delle necessarie forme assicurative, al fine di tutelarsi contro il pericolo di tali danni;
- e) rispettare le norme di tutela ambientale relativamente agli aspetti ambientali significativi preventivamente identificati;
- f) garantire ai propri dipendenti ogni forma assistenziale e previdenziale nel rispetto dei contratti di lavoro in vigore;
- g) rispettare le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sia in sede di assegnazione dei lavori (es.: frazionamento dell'appalto a più Imprese associate) che in sede di esecuzione qualora vengano riscontrate inadempienza da parte dell'Impresa stessa;
- h) intrattenere con la Stazione Appaltante esclusivamente rapporti inerenti all'esecuzione delle opere, tenuto conto che ogni questione di natura contrattuale è di competenza del Consorzio sia che fornisca o meno l'assistenza tecnica;
- i) abbandonare immediatamente il cantiere qualora il Consiglio di Amministrazione lo richieda con apposita deliberazione comunicata per iscritto all'Impresa interessata;
- j) accettare le implicazioni derivanti da procedure stabilite dal CME a seguito dell'adozione da parte del Consorzio di un sistema di qualità aziendale in base alle norme di riferimento.

Il Consorzio potrà, in ogni momento e senza che l'Impresa assegnataria possa opporre alcuna eccezione, effettuare qualunque controllo, anche documentale, allo scopo di verificare il rigoroso rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, l'Impresa assegnataria non sia in grado di realizzare i lavori nel rispetto dei programmi e dei tempi contrattuali, il Consorzio potrà assegnare il lavoro ad altra Impresa, anche non socia, addebitando all'Impresa inadempiente i costi e gli eventuali danni causati al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà procedere all'allontanamento dell'impresa assegnataria anche nel caso ritenga che i lavori vengano male eseguiti o qualora non vi sia rispetto delle norme di sicurezza o antimafia o in ogni caso che possa provocare danno materiale o morale al Consorzio. Il socio potrà senz'altro essere allontanato dal cantiere qualora non sia in regola con i versamenti presso gli istituti previdenziali ed assicurativi.

In tutti i casi di allontanamento del socio dal cantiere tutti i costi sostenuti dal Consorzio per completare i lavori nonché tutti gli eventuali danni cagionati al Consorzio dall'impresa assegnataria saranno addebitati al socio e il Consorzio, in via cautelativa potrà rivalersi di ogni credito del socio anche formatosi successivamente e anche per altri lavori, nonché di eventuali fideiussioni, di ogni tipo e a qualsiasi motivo costituite, eventualmente in essere.

La mancata osservanza delle disposizioni previste da questo articolo può comportare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui art. 21 del presente Regolamento interno.

Art. 13

Quando un lavoro viene affidato a più imprese esse sono congiuntamente e solidalmente responsabili tra di loro in favore del Consorzio e verso i terzi. Le imprese assegnatarie del lavoro possono costituire tra di loro riunioni temporanee d'impresa o forme societarie, se non vietate dalle norme vigenti o da quelle regolanti l'appalto.

Anche nel caso le imprese congiuntamente assegnatarie del lavoro costituiscano dette riunioni o forme societarie rimangono esse stesse congiuntamente e solidalmente responsabili del lavoro nel suo complesso. Per quanto non esplicitamente previsto si fa comunque riferimento alle norme in materia di pubblici appalti. In caso di inadempienza delle imprese o di danni arrecati al Consorzio questi potrà rivalersi sulle imprese in ogni modo necessario oltre a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare come previsto dal precedente Art. 12.

Qualora, in casi particolari, o perché vi siano nel lavoro opere specialistiche, impianti o altro che lo giustificano, il lavoro venga assegnato a più Imprese associate, non solidalmente tra loro, e sorgano delle contestazioni da parte della Stazione Appaltante o del Committente circa le modalità di esecuzione da parte di alcune di queste, le Imprese in oggetto dovranno informare immediatamente il Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, se le contestazioni avranno comportato la sospensione dei pagamenti in favore del Consorzio e dopo aver inutilmente invitato le Imprese interessate a rimuovere le cause delle contestazioni, potrà imporre ad esse il pagamento delle rate e degli stati di avanzamento a favore delle Imprese associate non responsabili fino a che non sia risolta la vertenza. Ogni danno che comunque dovesse derivare ad alcune imprese per il comportamento scorretto delle altre sarà addebitato a quest'ultima e il Consorzio potrà rivalersi verso di loro e a favore delle imprese incolpevoli in ogni modo si rendesse necessario oltre a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dal precedente Art. 12.

TITOLO III CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Art. 14

A titolo di corrispettivo per i servizi prestati alle Imprese associate il Consorzio percepisce un rimborso spese di gestione il cui ammontare è fissato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

L'Assemblea può anche stabilire rimborsi spese differenziati per tipologie di lavoro, per zone o per quant'altro ritenga necessario. L'Assemblea può inoltre stabilire dei rimborsi spese minimi delegando poi al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di applicare maggiorazioni ove lo ritenga necessario.

Per eventuali prestazioni o servizi specifici resi ad alcune Imprese associate il Consiglio di Amministrazione può stabilire apposite tariffe da utilizzare per determinare il rimborso spese di gestione da addebitare alle Imprese stesse.

Art. 15

Tutte le spese sostenute dal Consorzio per l'acquisizione e la gestione dei lavori, nonché per la partecipazione a gare e presentazione di offerte, sono a carico delle Imprese direttamente interessate ai lavori stessi ed in particolare:

- spese sostenute per l'invito a gare d'appalto;
- spese sostenute per la partecipazione a gare, compreso la cauzione provvisoria e definitiva, qualora richiesta, ed una copia degli elaborati;
- spese contrattuali;
- spese per le eventuali forme assicurative richieste dalla Committenza;
- spese di progettazione qualora si tratti di appalto concorso;
- spese per la realizzazione della documentazione relativa al lavoro da eseguire;
- spese per consulenze tecniche e legali sostenute dal Consorzio a favore delle Imprese associate, nonché spese per eventuali controversie legali di qualsiasi tipo;
- spese relative agli atti amministrativi che saranno richiesti dalla particolare natura del lavoro da eseguire (es.: denuncia Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo e Interventi sul territorio);
- altre spese direttamente connesse con la partecipazione alla gara, l'acquisizione e la esecuzione dei lavori comprese le spese, tutti i costi e i danni che il Consorzio dovesse sostenere o subire anche dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, intendendosi pertanto che, per i lavori assegnati ai soci, al Consorzio non dovrà pervenire nessuna perdita o danno.

Qualora più Imprese associate siano risultate assegnatarie di uno stesso lavoro, tutte le spese sostenute verranno addebitate solidalmente a tutte le imprese assegnatarie. Qualora l'assegnazione non sia stata solidale le spese sostenute saranno addebitate proporzionalmente all'importo dei lavori assegnati.

TITOLO IV PAGAMENTI

Art. 16 - Liquidazione e pagamento lavori

La liquidazione ed i pagamenti relativi all'esecuzione dei lavori eseguiti dalla Impresa associata sono effettuati dal Consorzio secondo le modalità ed i tempi previsti nelle Lettere di Assegnazione, compresa la franchigia prevista dall'Art. 17 del presente Regolamento interno, e comunque dopo l'avvenuto incasso da parte del Consorzio.

Da tali pagamenti saranno trattenuti gli importi relativi alle fatture di rimborso spese di gestione, salvo specifiche deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Da tali pagamenti potranno inoltre essere trattenute quelle somme che il Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, ai sensi dello Statuto, e nell'esercizio della facoltà prevista dallo Statuto stesso e conferitagli di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti delle imprese associate inadempienti, avrà deliberato di trattenere in via cautelativa ed in attesa di definirne l'ammontare globale, per tutti quei danni a qualunque titolo cagionati dall'impresa associata ed a qualunque cantiere riferiti, e/o quei maggiori oneri e costi che il Consorzio avesse comunque a sopportare nei confronti della propria committenza a causa di un comportamento della impresa associata contrario agli obblighi tutti consortili assunti, ivi compreso il non avere agito in conformità di quanto previsto nella Lettera di Assegnazione lavori.

Quanto sopra non preclude in ogni caso l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art.21 del presente Regolamento Interno.

Art. 17

Allo scopo di dotare il Consorzio delle necessarie risorse finanziarie i pagamenti alle Imprese associate che hanno eseguito i lavori verranno effettuati con un numero di giorni di franchigia rispetto alla data di incasso per valuta dalla Committenza stabilito dall'Assemblea. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre delegare al Consiglio la facoltà in casi ove fosse ritenuto necessario di ridurre od aumentare i giorni di franchigia

Art. 18

Nel caso di mancato pagamento dei contributi per le spese di funzionamento del Consorzio previsti dal Titolo III del Regolamento interno, potranno essere applicati alle Imprese inadempienti i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 21.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la concessione di anticipazioni alle Imprese assegnatarie specificando le modalità di rientro ed il tasso passivo applicato. Il Consiglio di Amministrazione potrà valutare la possibilità e le condizioni per accettare eventuali cessioni di credito che, pertanto, se non espressamente autorizzate, si intendono comunque sempre rifiutate.

TITOLO V NORME GENERALI E DISCIPLINARI

Art. 20

Allo scopo di consentire al Consorzio di acquisire e mantenere una adeguata competitività e forza contrattuale nei confronti della Committenza e della concorrenza, tutte le volte in cui il Consorzio sia invitato a partecipare a gare d'appalto, appalti concorso, concessioni, licitazioni private ed offerte in genere, nonché interventi in aree edificabili ed interventi di edilizia convenzionata, le Imprese associate che eventualmente fossero invitate, o interessate direttamente alle stesse, sono obbligate ad attenersi alle decisioni del Consorzio riguardo all'opportunità o meno di formulare una propria autonoma offerta.

Inoltre, al fine di ridurre le possibilità di concorrenza tra il Consorzio e le Imprese associate, queste devono essere autorizzate dal Consorzio medesimo in ordine alla presentazione di offerte a Committenti aventi rapporti consolidati con il Consorzio.

I Soci si impegnano a fornire al Consorzio tutti i dati relativi alla loro Impresa e ne autorizzano l'uso per gli scopi sociali, nonché per quant'altro richiesto o consentito dalle norme legislative al momento vigenti.

Inoltre non sono ammessi come soci società fiduciarie, né ditte che abbiano quote detenute da società fiduciarie, o che abbiano tra i propri soci altre ditte con quote detenute da società fiduciarie. Vale comunque il principio che tutti i soci del CME devono dare la massima trasparenza alla propria composizione societaria.

I soci già facenti parte del CME devono dare tempestiva comunicazione, e comunque entro 30 giorni dalla modifica, di eventuali "fiduciarie" all'interno della propria composizione societaria e rendere noti i nomi delle persone o società rappresentate da tali fiduciarie; in caso di rifiuto saranno sospese le assegnazioni di lavori.

L'Impresa associata che non si attiene a quanto previsto nel presente articolo sarà assoggettata ai provvedimenti previsti dal successivo art. 21.

Per quanto riguarda i soli appalti pubblici o tutte le procedure di evidenza pubblica, prevalgono le norme di legge vigenti. Per detti lavori i soci non indicati dal Consorzio per la realizzazione che siano autonomamente invitati alla gara possono, qualora le norme vigenti lo prevedano, presentare propria ed autonoma offerta senza dover richiedere alcuna autorizzazione. In considerazione della natura di supporto e assistenza su tutta

l'attività d'impresa svolta dal Consorzio e dallo spirito di mutualità tra i soci, il socio che acquisisca autonomamente un lavoro si impegna a contribuire al rimborso spese di gestione del Consorzio sottoscrivendo una commissione di assistenza tecnico-amministrativa che gli darà diritto di usufruire di tutti i servizi di assistenza forniti dal Consorzio.

Art. 21

Ogni Impresa associata è tenuta a rispettare quanto previsto nello Statuto sociale e nel Regolamento interno. In caso contrario il Consiglio di Amministrazione, udite le violazioni contestate ed espletata una propria indagine conoscitiva, nei modi e termini che riterrà opportuno adotterà i provvedimenti del caso che, tenuto conto della gravità e della natura della violazione contestata, potranno essere:

- a) censura o richiamo scritto, con possibilità di affissione nella sede consortile;
- b) sospensione dei pagamenti in corso fino all'integrale riconoscimento dei danni cagionati al Consorzio e/o delle somme dovute a qualsiasi titolo dalla stessa;
- c) addebito delle spese sostenute dal Consorzio o da altra Impresa associata a causa dell'inosservanza dell'Impresa soggetta al provvedimento;
- d) sospensione dall'assegnazione dei lavori per un periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- e) esclusione dal Consorzio.

TITOLO VI DISCIPLINA DEL RECESSO

Art. 222

L'impresa associata potrà recedere o decadere a condizione che abbia adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio.

Fino a tale momento l'impresa, sia in caso di recesso che di decadenza, sarà tenuta all'osservanza dello Statuto sociale e del presente Regolamento interno.

In particolare essa sarà responsabile di tutti gli impegni assunti prima della data di efficacia del recesso e della decadenza.

Salvo risarcimento degli ulteriori danni subiti e fermo restando quanto disposto dallo Statuto sociale, il Consorzio potrà esercitare il diritto di ritenzione sulla somma da liquidare all'impresa receduta o decaduta fino all'integrale concorrenza dell'importo spettante gli per i danni provocati nel periodo di sua appartenenza al Consorzio stesso.

TITOLO VII MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 23

Il presente Regolamento interno potrà essere modificato ed integrato, tenuto conto delle esigenze legate ai rapporti associativi e/o di mercato.

Tali modifiche e/o integrazioni diventeranno operanti con la loro approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria delle Imprese associate.

Approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 20/07/2017.